

L'etichettatura nel comparto moda: la sicurezza per vendere bene



Il quadro legislativo Europeo in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti del comparto MODA



I prodotti generici

Qualsiasi prodotto destinato alla vendita o suscettibile di essere utilizzato dai consumatori, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo.

ESCLUSIONI:

- **Prodotti alimentari**
- **Prodotti già disciplinati da norme specifiche**



Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

- Parte I - diritti fondamentali e definizione di consumatore
- **Parte II - norme sull'educazione, l'informazione, le pratiche commerciali e la pubblicità;**
- Parte III - contratti di consumo;
- **Parte IV - disciplina della sicurezza e della qualità dei prodotti;** recepimento DSGP
- Parte V - associazioni dei consumatori, l'accesso alla giustizia e la class-action;
- Parte VI - disposizioni finali.



ETICHETTA

I prodotti generici INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

Parte II - Norme sull'educazione, l'informazione, le pratiche commerciali e la pubblicità
CAPO 2- indicazione dei prodotti

Art. 6 Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, **commercializzati sul territorio nazionale**, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Ue;
- c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
- d) all'eventuale presenza di materiali/sostanze che possono arrecare danno all'uomo/cose/ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove determinanti per qualità o caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni/eventuali precauzioni e destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Art. 9 Indicazioni in lingua italiana

- 1) Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

Art. 8 Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.



ETICHETTA

I prodotti generici **SICUREZZA DEI PRODOTTI**

Parte IV – Sicurezza e qualità

TITOLO I – Sicurezza dei prodotti (parte di recepimento della DSGP)

Art. 102 Finalità e campo di applicazione

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti ... Ciascuna delle disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, **disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.**

Art. 104 Obblighi del produttore e distributore


2. Il produttore fornisce al consumatore **tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi** derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate **avvertenze**, e alla prevenzione contro detti rischi.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per **consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi....**

4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

- a) **l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata.**



ELEMENTI OBBLIGATORI DA INSERIRE IN ETICHETTA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL CODICE DEL CONSUMO (DSGP)



RIFERIMENTI PRODUTTORE/IMPORTATORE

In etichetta devono essere riportati: identità ed estremi del produttore/importatore (anche sede legale del produttore/importatore).

RINTRACCIABILITA' DEL PRODOTTO

In etichetta devono essere riportati i riferimenti al tipo di prodotto al lotto- partita di prodotti etc.

GLI ATTORI NELLA CATENA DI FORNITURA SECONDO IL CODICE DEL CONSUMO (DSGP)

«produttore»:

- i) il **fabbricante** del prodotto stabilito nella Comunità, **e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo**, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
- ii) il **rappresentante del fabbricante** se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità **o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;**
- iii) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

«**distributore**»: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, l'attività del quale non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.



GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN MATERIA DI ETICHETTATURA SECONDO IL CODICE DEL CONSUMO (DSGP)

Produttore

- Immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
- Fornire al consumatore **tutte le informazioni (istruzioni e avvertenze)** utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto.
- **Etichettare il prodotto con i suoi estremi, il riferimento al tipo di prodotto/alla partita/ lotto etc.**

Distributore

Deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività, in particolare è tenuto a


- a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale
- a partecipare al controllo di sicurezza dei prodotti commercializzati da parte delle autorità di vigilanza e collaborare ad eventuali azioni intraprese dalle stesse autorità (ritiro – richiamo)
- a collaborare conservando e fornendo la **documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.**



NORMATIVA

Prodotti Tessili

PRODOTTO TESSILE: il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, **esclusivamente composto di fibre tessili**, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.



**A QUALI PRODOTTI SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
A QUALI NON SI APPLICA?**

[Regolamento \(UE\) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili](#)

Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194

Decreto del presidente della repubblica 30 aprile 1976 n. 515

Legge 26 novembre 1973, n. 883

Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 (disciplina sanzionatoria per tessili e calzature)

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, artt. 102 – 113






ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO 1007/2011 – CAMPO DI APPLICAZIONE



Sono assimilati ai prodotti tessili :

- **i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso**
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni (le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso)
- le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio (le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso)
- **i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.**



Il Regolamento **non si applica** a:

- prodotti tessili dati in lavorazione a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso
- **prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi**

Prodotti Tessili _ INFORMAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA



- **Composizione fibrosa del prodotto, indicata utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'All. I del Reg. UE 1007/2011 indicate per esteso, in ordine decrescente di peso;**
- **Eventuale presenza di parti non tessili di origine animale con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale»**
- **Identità ed estremi del produttore (anche sede legale del produttore/importatore), il riferimento al tipo /partita di prodotti (Codice del consumo art. 104)**

L'etichetta o contrassegno devono essere redatti nella lingua ufficiale dello stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore.



Prodotti Tessili _ INFORMAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA

50% COTONE
30% POLIESTERE
20% ELASTAN



PRODOTTO DA xxxxxx
INDIRIZZO COMPLETO

COMPOSIZIONE SECONDO REG. 1007/2011

RIFERIMENTO AL TIPO/PARTITA DI PRODOTTI

ESTREMI DEL FABBRICANTE/IMPORTATORE



Prodotti Tessili _ INFORMAZIONI OBBLIGATORIE + FACOLTATIVE



MARCHI VOLONTARI

COMPOSIZIONE SECONDO REG. 1007/2011

RIFERIMENTO AL TIPO/PARTITA DI PRODOTTI

ESTREMI DEL FABBRICANTE/IMPORTATORE

MADE IN

ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE

Ginetex - UNI EN ISO 3758:2012



ESEMPI

Prodotti Tessili PURI

Se il prodotto è composto interamente da una stessa fibra tessile

«100%»

«puro»

«tutto»

Cotone 100%

Tutto cotone

Puro cotone

Solo Cotone

Cotone



SU PRODOTTI DICHIARATI PURI

E' ammessa la presenza di fibre estranee pari a:

2% se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica

5% in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato



ESEMPI

Prodotti Tessili COMPOSTI DA PIU' FIBRE

Indicazione della denominazione e della percentuale in peso di **TUTTE LE FIBRE** in ordine **DECRESCENTE**



POLIESTERE 50%
COTONE 30%
ACRILICA 20%



COTONE 30%
POLIESTERE 50%
ACRILICA 20%



Non in ordine decrescente

POLIESTERE 50%
COTONE 30%




Vanno indicate tutte le fibre



ESEMPI

Prodotti Tessili COMPOSTI DA PIU' FIBRE (deroga)

Una fibra che rappresenta fino al 5% del peso totale o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile possono essere indicate come «ALTRE FIBRE» immediatamente precedute o seguite dalla loro percentuale totale



COTONE 85%
ACRILICA 10%
VISCOSA 5%



COTONE 85%
ALTRE FIBRE 15%



COTONE ALMENO 85%



GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN MATERIA DI ETICHETTATURA SECONDO IL REG 1007/2011

Articolo 15 - OBBLIGHI DI ETICHETTATURA E CONTRASSEGNO

All'immissione di un prodotto sul mercato il **fabbricante** garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

Un **distributore** è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

All'atto della **messa a disposizione** sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge.

Articolo 2 - Reg. 765/2008 - DEFINIZIONI

«**fabbricante**» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio

«**importatore**» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo

«**distributore**» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto

«**immissione sul mercato**» la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario

«**messa a disposizione sul mercato**» la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;



INFORMAZIONI NELL'E-COMMERCE SECONDO IL REG 1007/2011

ART. 16 comma 1

All'atto della **messa a disposizione** di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. **Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica.**



Informazioni o link in prossimità del prodotto

Separate da altre info

Almeno in lingua italiana e anche nelle lingue ufficiali degli stati membri a cui il prodotto è destinato.

NORMATIVA

Calzature



CALZATURA: tutti i prodotti dotati di soles, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.



A QUALI PRODOTTI NON SI APPLICA LA NORMATIVA?

Direttiva n. 94/11/CE che ha introdotto l'obbligo dell'etichetta sulle calzature, destinate alla vendita al consumatore finale

D.M. 11/04/1996 così come modificato dal **D.M. 30/01/2001** con cui la direttiva 94/11/CE è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano)

Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 (disciplina sanzionatoria per tessili e calzature)

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, artt. 102 – 113



Calzature



ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA 94/11 – CAMPO DI APPLICAZIONE



- calzature d'occasione usate;
- calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
- calzature di protezione disciplinate dal REGOLAMENTO (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale
- calzature disciplinate dal DPR. n. 904/82 attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 (sostanze pericolose).

Calzature INFORMAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA



TOMAIA



RIVESTIMENTO
TOMAIA



SUOLA INTERNA



CUOIO



CUOIO RIVESTITO



MATERIE TESSILI



ALTRE MATERIE

- Informazioni relative al materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola interna. Se nessun materiale raggiunge l'80%, l'etichetta deve recare informazioni sui due materiali principali.
- Identità ed estremi del produttore, il riferimento al tipo /partita di prodotti (Codice del consumo art. 104)



L'etichetta è redatta nella lingua ufficiale dello stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore.

Nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia utilizzata.

Calzature _ INFORMAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA



COMPOSIZIONE SECONDO D.M. 11/04/1996

RIFERIMENTO AL TIPO/PARTITA DI PRODOTTI

ESTREMI DEL FABBRICANTE/IMPORTATORE



Calzature _ INFORMAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA



COMPOSIZIONE SECONDO D.M. 11/04/1996

RIFERIMENTO AL TIPO/PARTITA DI PRODOTTI


ESTREMI DEL FABBRICANTE/IMPORTATORE

MARCHI DI QUALITÀ




ESEMPI

Calzature CUOIO



No indicazione complessiva




No utilizzo di altri marchi in etichetta



ESEMPI

Calzature CUOIO RIVESTITO



CUOIO RIVESTITO - Pelle rivestita o accoppiata a colla con altro materiale. Il rivestimento deve essere inferiore a un terzo dello spessore totale del prodotto, ma superiore a 0,15 mm. Lo strato sottile di cuoio può essere accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma, stoffa.



GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN MATERIA DI ETICHETTATURA SECONDO IL D.M. 11/04/1996 come modificato dal D.M. 30/01/2001

Articolo 4

2. Il **fabbricante o il suo rappresentante** con sede nella Comunità deve apporre un'etichetta, che può **contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana secondo le definizioni e le illustrazioni contenute nell'allegato I**. L'etichetta, apposta su almeno una delle calzature, può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato; deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore. La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.

3. L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, **nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.**

4. Il **fabbricante o il suo rappresentante** con sede nella Comunità ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed è responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute. Qualora ne' il fabbricante, ne' il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale obbligo e' personalmente responsabile colui che introduce la merce sul mercato comunitario (**IMPORTATORE**). Spetta comunque al **venditore al dettaglio** verificare la presenza sulle calzature in vendita, della etichetta prescritta dal presente decreto.




DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, e Regolamento (UE) n. 1007/2011

VIOLAZIONE

SANZIONI VERSO

Immissione sul mercato di un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione	FABRICANTE IMPORTATORE DISTRIBUTORE
Immissione sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento	FABRICANTE IMPORTATORE
Messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento,	DISTRIBUTORE
Immissione di un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana	FABRICANTE IMPORTATORE DISTRIBUTORE
Messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale»	DISTRIBUTORE
Immissione sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indica la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno	FABRICANTE IMPORTATORE
Messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, senza le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento	FABRICANTE IMPORTATORE DISTRIBUTORE



DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, e Regolamento (UE) n. 1007/2011

VIOLAZIONE

SANZIONI VERSO

Immissione sul mercato di calzature prive di etichetta	FABRICANTE IMPORTATORE DISTRIBUTORE
Immissione sul mercato di calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE	FABRICANTE IMPORTATORE
Immissione sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana, o utilizzando una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.	FABRICANTE IMPORTATORE
Messa a disposizione sul mercato di calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta	DISTRIBUTORE



NORMATIVA

Cuoio, pelle, pelliccia



Le disposizioni del decreto 9 giugno 2020 n. 68 non si applicano ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE .

L'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68 contiene le definizioni di:

«**cuoio**» «**pelle**» «**cuoio pieno fiore**» «**cuoio rivestito**»
«**pelle rivestita**» «**pelliccia**» in conformita' all. I della Dir.
94/11/CE
«**rigenerato di fibre di cuoio**» Norma tecnica EN 15987

DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 68

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018.

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, artt. 102 – 113



NORMATIVA



Cuoio, pelle,
pelliccia

Obblighi rispetto alle indicazioni
dichiarate in etichetta

ARTICOLO 3 DLGS 68/2020

I Decreto vieta l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.



NORMATIVA



Cuoio, pelle,
pelliccia

Obblighi rispetto alle indicazioni
dichiarate in etichetta

ARTICOLO 4 DLGS 68/2020

1. **Il fabbricante o l'importatore** che utilizza i termini di cui all'articolo 2, comma 1, per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, è tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. **Il fabbricante o l'importatore è responsabile dell'esattezza delle informazioni** contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento.
3. Spetta comunque al **distributore** verificare che i materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, e i manufatti con essi fabbricati **siano dotati dell'etichetta o contrassegno**.
4. L'etichetta e il contrassegno dei materiali e dei manufatti di cui al comma 1 sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; **nel caso si tratti di un'etichetta**, questa è saldamente applicata anche mediante supporto attaccato.
5. **Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti dal documento commerciale d'accompagnamento** quando i materiali ed i manufatti con essi fabbricati sono immessi sul mercato per essere dati in lavorazione agli operatori economici nella catena di fornitura.



NORMATIVA



Cuoio, pelle,
pelliccia

Obblighi rispetto alle indicazioni
dichiarate in etichetta

ARTICOLO 4 DLGS 68/2020

6. Ove i materiali di cui al comma 1 siano **parte di un manufatto composto anche da altri materiali** di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte da materiali definiti all'articolo 2, comma 1.

7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fattispecie di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011.



CUOIO, PELLE, PELLICCIA _ INFORMAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA



Materiale esterno: PELLE
Fodera: 100% Poliestere ✓
Fodera: Tessuto ✗



PRODOTTO DA xxxxxx
INDIRIZZO COMPLETO

SE UTILIZZATE I TERMINI «cuoio» «pelle» «cuoio pieno fiore» «cuoio rivestito» «pelle rivestita» «pelliccia»

DICITURE IN CONFORMITA' AL DLGS 9 giugno 2020, n. 68

RIFERIMENTO AL TIPO/PARTITA DI PRODOTTI

ESTREMI DEL FABBRICANTE/IMPORTATORE



DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 68

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, e Regolamento (UE) n. 1007/2011

VIOLAZIONE

SANZIONI VERSO

Immissione sul mercato nazionale di materiali/manufatti che utilizzano i termini di cui all'art. 2, comma 1...

Privi di etichetta o contrassegno Etichettatura non correttamente apposta Mancata conformità della composizione del prodotto rispetto a quanto dichiarato Documento commerciale di accompagnamento non completo delle informazioni previste nei casi in cui può sostituire l'etichetta o contrassegno	FABBRICANTE IMPORTATORE
--	--

Messa a disposizione sul mercato nazionale di materiali/manufatti che utilizzano i termini di cui all'art. 2, comma 1...

Privi di etichetta o contrassegno Mancata conformità della composizione del prodotto rispetto a quanto dichiarato (salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.)	DISTRIBUTORE
--	---------------------



